

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico

art. 10, comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 116, e ss.mm.ii.

DECRETO n. DCS/2022/ 4 del 03/03/2022

ASSESSORATO

Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile

SERVIZIO

Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica

OGGETTO

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 3 novembre 2010. Sesto Atto integrativo. 08IR090/G1 - CUP F45J19000300001 - "Fiume Ronco, sistemazione e riqualificazione tra via Emilia e Magliano - stralcio 5" - Approvazione progetto definitivo ex art. 10, commi 5 e 6, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, e s.m.i..

PARERI e FIRME

Parere di regolarità amministrativa

DIRETTORE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Paolo Ferrecchi

Autorità emanante

COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 116, e s.m.i..

Stefano Bonaccini

Adottante

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 116, e s.m.i..

Stefano Bonaccini

Firmatario

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 116, e s.m.i..

Stefano Bonaccini

Luogo di adozione

Bologna, li 03/03/2022

IL COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO

VISTI:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", e in particolare l'art. 10, che ha introdotto misure straordinarie per accelerare la realizzazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, art. 7 comma 2, e ss.mm.ii., che dispone, tra l'altro, che le risorse per il finanziamento del Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero della transizione ecologica siano prioritariamente destinate ad interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio, sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, che ha definito i criteri per l'assegnazione delle risorse da destinare a interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108, "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", e in particolare l'art. 36 - ter, che ha introdotto misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto al dissesto idrogeologico e ha tra l'altro modificato i succitati decreti-legge nn. 91/2014 e 133/2014;
- l'art. 10, comma 1, del sopracitato decreto-legge n. 91/2014, come modificato dal D.L. n. 77/2021, che stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo, i Presidenti delle Regioni subentrano, in qualità di Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico (di seguito "Commissari di Governo"), ai Commissari straordinari delegati per la sollecita realizzazione degli interventi individuati negli Accordi di Programma sottoscritti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni medesime ai sensi dell'art. 2, comma 240, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- i commi 4, 5 e 6 del suddetto art. 10, che disciplinano di poteri di avvalimento, sostituzione e delega dei Commissari di Governo;

CONSIDERATO CHE:

- con proprio decreto 16 luglio 2019, n. 4 sono state aggiornate le disposizioni organizzative e operative per l'attuazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico di competenza ai sensi del citato art. 10 del D.L. n. 91/2014;
- sulla base delle suddette disposizioni, il sottoscritto si avvale della Regione Emilia-Romagna, anche attraverso le strutture e gli Enti a cui la regione ricorre per la realizzazione degli interventi in materia

di difesa del suolo, con le relative organizzazioni, regolamentazioni e modalità di gestione per l'attuazione e il monitoraggio delle opere pubbliche;

VISTI INOLTRE:

- la Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 22, recante "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture - disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3";
- la Legge Regionale 19 dicembre 2002, n. 37, recante "Disposizioni regionali in materia di espropri";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", ed in particolare l'art. 19, comma 5, il quale prevede che la Regione curi la progettazione e realizzazione degli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di sicurezza idraulica mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (di seguito "Agenzia");
- la Legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti";

PREMESSO CHE:

- l'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 prevede che le risorse destinate ad interventi di risanamento ambientale con delibera CIPE del 6 novembre 2009 vengano assegnate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, individuate dalla Direzione Generale competente del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM), ora Ministero per la Transizione Ecologica;
- il medesimo art. 2, comma 240, prevede inoltre che le risorse possono essere utilizzate anche tramite accordi di programma sottoscritti dalla Regione interessata e dal MATTM;
- in data 3 novembre 2010 è stato sottoscritto dal MATTM e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna l'"Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico", (di seguito Accordo) per un totale complessivo di € 154.879.629,15, di cui € 90.076.000,00 di risorse statali e € 64.803.629,15 di cofinanziamento regionale;
- ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera f) del citato Accordo sono stati successivamente sottoscritti sei Atti integrativi che hanno consentito di riprogrammare risorse rese disponibili a seguito della chiusura contabile di alcuni interventi, nonché di finanziare nuovi interventi grazie all'assegnazione di ulteriori fondi;
- il sesto Atto integrativo, sottoscritto in data 26/10/2020 dal MATTM e dal Presidente della Giunta regionale, prevede la realizzazione di interventi per un totale complessivo di € 246.140.850,96, di cui € 182.922.400,00 di risorse statali e € 63.218.450,96 di cofinanziamento regionale;
- con il suddetto Atto integrativo è stato tra gli altri programmato il seguente intervento:

Codice ReNDIS	Comune primario	Località	Titolo	Importo finanziato (euro)	CUP
08IR090/G1	Forlì (FC)	varie	F. Ronco. Progetto generale di sistemazione e riqualificazione tra via Emilia e Magliano – stralcio 5	1.500.000,00	F45J19000300001

- con DGR n. 2029 del 28/12/2020 la Giunta regionale ha preso atto del finanziamento del sesto Atto integrativo ed ha individuato quale soggetto attuatore l'Agenzia;

PRESO ATTO CHE:

- il tratto oggetto di intervento è stato fortemente impattato nel tempo dalle attività antropiche che qui si

sono concentrate, in particolare da quelle relative ad estrazione di inerti, poi dismesse;

- a fronte dell'inadeguatezza idraulica del fiume Ronco, il tratto di interesse presenta oggi caratteristiche di pregio naturalistico, testimoniato dalla presenza del Sito Natura 2000 "ZSC IT4080006 - Meandri del Fiume Ronco" e di altri habitat ripariali potenzialmente significativi;
- la necessità di procedere alla sistemazione idraulico-ambientale del fiume Ronco è stata condivisa nell'ambito dell'Accordo territoriale del fiume Ronco, sottoscritto in data 31/01/2013 dalla Provincia di Forlì-Cesena, dall'allora Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna e dai Comuni di Forlì e Forlimpopoli;
- la suddetta sistemazione è stata avviata, con la realizzazione dei primi quattro lotti, relativi alle seguenti opere:
 - adeguamento delle sezioni e delle arginature nel tratto a ridosso del ponte della via Emilia (SS n. 9);
 - realizzazione della cassa di espansione "Golf Foschi" e riqualificazione ambientale delle ampie golene che versavano in condizioni di marcato degrado;
 - realizzazione della cassa di espansione "ex SFIR";
 - recupero di terreni demaniali da destinare al miglioramento della funzionalità fluviale in sinistra idrografica e ottimizzazione della cassa di espansione Calboli.

RILEVATO CHE:

- il presente quinto stralcio prevede di utilizzare le aree di intervento denominate "Grotta", "Spinadello" e "FO.MA." al fine di ricavare volumi utili per la laminazione delle piene del fiume Ronco, che attualmente non transitano in sicurezza all'interno dell'alveo arginato;
- la realizzazione delle suddette aree di laminazione prevede, tra l'altro, il ricorso a tecniche tipiche della riqualificazione fluviale, il che ha caratterizzato l'intervento di interesse quale "intervento integrato", ai sensi del citato DL n. 133/2014;

PRESO ATTO CHE:

- con nota acquisita al protocollo regionale con n. Prot. 12/02/2021.0122635.E, il Servizio sicurezza territoriale e protezione civile Forlì-Cesena ha trasmesso il progetto definitivo dell'intervento "Fiume Ronco sistemazione e riqualificazione tra via Emilia e Magliano - stralcio 5", CUP: F45J19000300001, il cui quadro economico, per un importo pari a 1.500.000,00 euro, è articolato come di seguito riportato:

A. Totale a base d'appalto di cui:	€ 700.758,13
A.1 Lavori soggetti a ribasso	€ 682.758,13
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18.000,00
B. Somme a disposizione:	€ 799.241,87
B.1 I.V.A. al 22% su A.	€ 154.166,79
B.2 Spese per supporto alla progettazione (IVA inclusa)	€ 46.970,00
B.3 Incentivi per funzioni tecniche, 1,6% di A. (art. 113, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016)	€ 11.212,13
B.4 Indennità acquisizione terreni, servitù, occupazione temporanea	€ 530.659,40
B.5 Spese per frazionamenti	€ 10.000,00
B.6 Spese notarili	€ 15.000,00
B.7 ANAC	€ 375,00
B.7 Spese di pubblicità	€ 2.000,00
B.8 Imprevisti	€ 28.858,55

TOTALE PROGETTO DEFINITIVO

€ 1.500.000,00

- in conformità a quanto stabilito dal decreto commissariale n. 4/2019, citato precedentemente, l'intervento è stato esaminato dal Comitato Consultivo Regionale di cui all'art. 12 della L.R. 24 marzo 2000, n. 22;
- il suddetto Comitato si è espresso favorevolmente con Parere n. 2 del 25 marzo 2021;
- il progetto è stato sottoposto alla Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. (Screening) ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 4/2018 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la suddetta procedura si è conclusa con Determinazione n. 17743 del 27/09/2021, emanata dal Responsabile del Servizio regionale valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale, con l'esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni ivi indicate;
- l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, così come di ogni altro parere, nulla osta o assenso comunque denominato non strettamente attinenti all'approvazione del progetto definitivo, sarà completata nell'ambito della conferenza di servizi propedeutica all'approvazione del successivo livello progettuale, da attivarsi a cura del soggetto attuatore;
- il Servizio sicurezza territoriale e protezione civile Forlì-Cesena ha trasmesso la documentazione attinente all'espletamento della procedura espropriativa con nota n. 14/01/2022.0001229.U, acquisita al protocollo regionale con n. Prot. 14/01/2022.0027146.E;
- con tale nota sono state tra l'altro inviate le osservazioni al progetto definitivo da parte dei proprietari delle aree sottoposte a vincolo espropriativo e dei soggetti interessati, riportate di seguito:

OSSERVAZIONE 1

La Ditta Soc. Agr. Gualdo s.r.l., con comunicazione acquisita al protocollo dell'Agenzia n. PC/2020/0059299 del 29/10/2020, ha formulato una proposta di riduzione dell'area di proprietà interessata dall'esproprio da 7,5 ettari circa a 3 ettari circa, al fine di conservare una maggiore superficie necessaria alla prosecuzione delle attività dell'Azienda agricola.

OSSERVAZIONE 2

La Ditta Lagrotta s.r.l. Soc. Agricola, con comunicazione acquisita al protocollo dell'Agenzia n. PC/2020/0054360 del 30/09/2020, ha richiesto chiarimenti in merito alla valutazione economica delle aree oggetto di esproprio, che si estendono per circa 7,2 ettari.

OSSERVAZIONE 3

Le Ditte SaPiFo s.r.l. e SGS srl, per il tramite dell'Avv. Marta Rolli, con comunicazione del 10/05/2021 acquisita al protocollo dell'Agenzia n. PC/2020/0033736 del 12/06/2020, hanno fatto rilevare quanto segue relativamente alle superfici in proprietà, dell'estensione di circa 19,6 ettari:

- a) incongruenza tra le indicazioni contenute nella comunicazione di avvio del procedimento e il piano particellare di esproprio, relativamente alla particella 5 del foglio 31;
- b) presenza di un fabbricato intercluso nell'area da espropriare non riportato tra i terreni oggetto di procedura;
- c) effetti negativi del progetto sull'attività della Ditta e conseguentemente sul valore commerciale delle proprietà, con riferimento alla perdita di continuità dei terreni, alle difficoltà di accesso e di utilizzo;
- d) le aree di interesse sono oggetto di ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato nell'ambito di

un contenzioso che riguarda la Ditta e il Comune di Forlimpopoli in merito al loro assetto urbanistico e agli usi compatibili;

- e) nel progetto non si dà conto delle possibili soluzioni alternative;
- f) sulla base di una perizia presentata dalla Ditta, il valore unitario di riferimento per la determinazione dell'indennità espropriativa è quantificato in 40.000,00 euro per ettaro e la perdita di valore commerciale connessa al mancato uso della risorsa idrica per irrigazione in 15.000,00 euro per ettaro; la Ditta indica la necessità di aggiungere a tale somma il valore del materiale lapideo presente, indicato dalla medesima come estraibile, i mancati guadagni per difficoltà di accesso alle aree, la perdita di valore del fabbricato di cui al punto b) e un incremento del 10% ai sensi dell'art. 37, comma 2 del DPR n. 327/2001, oltre a un'indennità di occupazione e agli interessi e alle rivalutazioni del caso;

- Il Servizio sicurezza territoriale e protezione civile Forlì-Cesena ha risposto alle osservazioni con le controdeduzioni di seguito riportate:

CONTRODEDUZIONE 1

Con riferimento all'osservazione n. 1, il Servizio ha restituito un riscontro con nota n. PC/2020/0066362 del 10/12/2020, nella quale ha rappresentato il parziale accoglimento dell'osservazione medesima quantificando le superfici da espropriare in 5,3 ettari circa e confermando le lavorazioni previste in tali aree.

CONTRODEDUZIONE 2

Con riferimento all'osservazione n. 2, il Servizio ha restituito un riscontro con nota n. PC/2021/0054442 del 01/10/2020, nella quale ha indicato un valore unitario delle aree pari a 30.000,00 euro per ettaro.

CONTRODEDUZIONE 3

Con riferimento all'osservazione n. 3, il Servizio ha restituito un riscontro con nota n. 69845 del 24/12/2021, nella quale è stato esplicitato quanto segue:

- a) è stato confermato che il mappale 5 del foglio 31 in comune di Forlimpopoli è interessato all'esproprio, e che non è stato riportato sul documento trasmesso per mero errore di trascrizione;
- b) è stato confermato che non è prevista l'acquisizione del fabbricato, che è posto a una quota superiore rispetto alle aree circostanti; è stato inoltre chiarito che verrà mantenuta una via d'accesso in sicurezza rispetto agli eventi di piena di riferimento e che il Servizio è disponibile a una migliore definizione delle aree da mantenere come pertinenze del fabbricato, anche a seguito di una riduzione delle superfici da espropriare e dell'eventuale adeguamento in quota delle medesime, nella fase di progettazione esecutiva; il Servizio ha inoltre evidenziato che, data la natura degli interventi in progetto, che avranno effetti anche in termini di valorizzazione delle componenti ambientali, i medesimi potranno produrre un incremento di valore del bene;
- c) la viabilità di collegamento e di accesso ai terreni che restano nella proprietà della Ditta sarà collocata sull'arginatura che delimiterà la cassa di espansione e non si presenteranno le condizioni, prospettate dalla Ditta, di interclusione e di difficoltà per la conduzione agricola dei fondi; al contrario, il passaggio dei mezzi sarà posto in sicurezza in quanto situato a quota più elevata;
- d) con riferimento ai ricorsi citati dalla Ditta, il Servizio ha fatto rilevare che il tema non coinvolge il Servizio medesimo, né l'attività in corso;
- e) nel merito della mancata esplicitazione delle possibili soluzioni alternative, il Servizio ha chiarito che l'individuazione del sito da destinare a cassa di espansione deriva dagli

studi dell'Autorità Bacini Regionali Romagnoli, ora confluita nell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, assunti nell'ambito dell'accordo territoriale fra la Provincia Forlì Cesena, i Comuni di Forlì e Forlìmpopoli. In particolare, il Servizio ha rinviato alla Relazione del progetto definitivo, ove sono illustrate le motivazioni alla base della scelta del sito di Selbagnone in quanto particolarmente vocato, alla luce della prossimità all'alveo e del grado di efficienza nella laminazione di significativi volumi di piena a salvaguardia della pianura forlivese e ravennate; il Servizio ha inoltre chiarito che tutte le aree con le stesse caratteristiche morfologiche limitrofe a quelle di interesse della Ditta sono coinvolte dall'attività di progettazione generale, che è già in fase di attuazione per stralci funzionali, con l'obiettivo di conseguire la laminazione complessiva di 12 milioni di metri cubi di volume di piena;

- f) nel merito del calcolo dell'indennità espropriativa, il Servizio ha precisato che la medesima deve essere valutata nell'ambito delle disposizioni del DPR n. 327/2001 ed ha fatto rilevare che, nel caso di specie, si tratta di terreni golenali, incolti ed esondabili, con un valore di mercato ritenuto correttamente indicato, seppure in via preliminare, nel piano particellare; il Servizio ha inoltre chiarito che la medesima indennità verrà quantificata e liquidata ai sensi di legge; con riferimento alla possibilità di utilizzare il lago esistente per il prelievo della risorsa idrica, il Servizio ha inoltre precisato che per tale uso è in essere una concessione a fini produttivi e che, stante il mantenimento della possibilità di accesso di cui al punto c), non vi sono preclusioni all'utilizzo di tale risorsa a fini agricoli, salvo le autorizzazioni del caso; per quanto riguarda il materiale estraibile, il Servizio ha fatto rilevare che le aree ricadono all'interno di un sito SIC-ZSC e che, pertanto, in tale ambito non sono autorizzabili nuove attività estrattive; infine, il Servizio ha rappresentato come il guado e il percorso all'interno della golena esistenti, regolarmente concessi alla Ditta e che consentono il collegamento tra le due sponde del corso d'acqua, sulla base degli elaborati di progetto non saranno dismessi e dunque il collegamento alla viabilità non sarà precluso;

RILEVATO CHE:

- sulla base di quanto stabilito dal citato art. 36-ter, comma 2, del DL n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021, gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico di cui al DL n. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116/2014, a qualunque titolo finanziati, costituiscono interventi di preminente interesse nazionale;
- i Commissari di Governo, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione dei suddetti interventi;
- il menzionato progetto trova corrispondenza, per quanto riguarda l'indicazione delle opere da eseguire, nella deliberazione della Giunta regionale n. 2029 del 28 dicembre 2020;
- il medesimo progetto è stato redatto in conformità alla deliberazione della Giunta regionale del 6 settembre 1994 n. 3939 "Direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- il progetto è stato altresì redatto in coerenza con le "Linee guida regionali per la riqualificazione integrata dei corsi d'acqua naturali dell'Emilia-Romagna", approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1587 del 26 ottobre 2015;

DATO ATTO, infine, del parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento, espresso dal Direttore Generale Cura del Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 43/2001, della Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2416/2008 e ss.mm.;

DECRETA,

per le finalità e i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, ed in particolare in considerazione della valenza di intervento di preminente interesse nazionale attribuita al progetto in questione dal citato art. 36-ter, comma 2, del DL n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021,

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 10, comma 5 del decreto-legge 24/06/2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11/08/2014, n. 116, e ss.mm.ii., il progetto definitivo dell'intervento "Fiume Ronco, sistemazione e riqualificazione tra via Emilia e Magliano – stralcio 5", CUP: F45J19000300001, per l'importo complessivo di 1.500.000,00 euro, trasmesso con nota del Servizio sicurezza territoriale e protezione civile Forlì-Cesena acquisita al protocollo regionale con n. Prot. 12/02/2021.0122635.E, con il seguente quadro economico:

A. Totale a base d'appalto di cui:	€ 700.758,13
A.1 Lavori soggetti a ribasso	€ 682.758,13
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18.000,00
B. Somme a disposizione:	€ 799.241,87
B.1 I.V.A. al 22% su A.	€ 154.166,79
B.2 Spese per supporto alla progettazione (IVA inclusa)	€ 46.970,00
B.3 Incentivi per funzioni tecniche, 1,6% di A. (art. 113, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016)	€ 11.212,13
B.4 Indennità acquisizione terreni, servitù, occupazione temporanea	€ 530.659,40
B.5 Spese per frazionamenti	€ 10.000,00
B.6 Spese notarili	€ 15.000,00
B.7 ANAC	€ 375,00
B.7 Spese di pubblicità	€ 2.000,00
B.8 Imprevisti	€ 28.858,55

TOTALE PROGETTO DEFINITIVO € 1.500.000,00

- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 10, comma 6 del decreto-legge 24/06/2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11/08/2014, n. 116, e ss.mm.ii., l'approvazione di cui al punto 1) comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale;
- 3) di prendere atto delle osservazioni presentate dalle Ditte interessate dal procedimento espropriativo e delle controdeduzioni proposte dal Servizio sicurezza territoriale e protezione civile Forlì-Cesena inviate con nota n. 14/01/2022.0001229.U, acquisita al protocollo regionale con n. Prot. 14/01/2022.0027146.E, come dettagliatamente specificato in premessa;
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art.16-bis della Legge regionale n. 37/2002 e ss.mm.ii., l'approvazione di cui al punto 1) comporta contestualmente apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- 5) di rimandare, in coerenza con il proprio decreto 16 luglio 2019, n. 4, a successivo atto del Responsabile del Servizio difesa del suolo, della costa e bonifica la presa d'atto dell'approvazione del progetto definitivo di cui al presente decreto;
- 6) di trasmettere il presente decreto al Servizio sicurezza territoriale e protezione civile Forlì-Cesena e al Comune di Forlì per i successivi adempimenti di competenza.

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna
in qualità di Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico

(Stefano Bonaccini)

